

Siena, 20/01/2026

“Regolamento per il funzionamento delle Commissioni di verifica e controllo delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV)”

PREMESSO CHE

1. La legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (“Gestione e tutela della fauna selvatica”) recepisce a livello regionale i principi della Legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e disciplina organicamente la materia faunistico-venatoria in Toscana. Tra i principali elementi utili alle ZRC e ZRV:

☪ Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)

- Sono istituti faunistici finalizzati alla riproduzione della fauna selvatica nello stato naturale, alla cattura della fauna per immissione e irradiazione nel territorio e alla ricostituzione di densità ottimali di popolazioni selvatiche (in particolare specie di interesse faunistico-venatorio). La normativa toscana riprende espressamente questo principio nazionale e lo inserisce nel testo regionale.

☪ Zone di Rispetto Venatorio (ZRV)

- Sono aree istituite su proposta degli ATC per programmi di **miglioramento ambientale e di conservazione faunistica**. In tali zone possono essere autorizzate forme di caccia agli ungulati, e le superfici hanno specifiche regole di gestione e di esclusione dalla quota di territorio faunistico programmato.

☪ Gestione degli istituti faunistici pubblici

- La legge attribuisce alle **strutture regionali e agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)** la competenza di **istituire, confermare, modificare e gestire gli istituti faunistici (ZRC, ZRV)**, nel rispetto del **Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR)** e delle finalità di conservazione e gestione sostenibile.

☯ **Verifica della gestione e controllo**

- La legge prevede che, **in assenza di forme associate (ad es. gestioni convenzionate con soggetti terzi)**, l'ATC costituisca per ogni struttura pubblica una **Commissione di verifica e controllo**. Queste Commissioni hanno il compito di verificare la corretta gestione dell'istituto e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PFVR e dai piani di gestione annuali.

2. Il Regolamento di attuazione D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022

È il regolamento **di attuazione della L.R. 3/94** e ne disciplina i criteri operativi alla luce delle normative vigenti e delle esigenze gestionali. È entrato in vigore dal **1° febbraio 2023** e sostituisce il precedente regolamento (D.P.G.R. 48/R/2017). In esso vengono indicati:

ZRC — Zone di Ripopolamento e Cattura (Art. 15):

- Viene precisato che le ZRC sono destinate alla riproduzione, sosta e sviluppo della fauna selvatica, anche migratrice, migliorando caratteristiche ambientali e favorendo l'irradiazione naturale delle specie obiettivo.

ZRV — Zone di Rispetto Venatorio (Art. 20):

- Le ZRV sono confermate come istituti collegati agli obiettivi gestionali indicati nel PFVR, con durata corrispondente a quella del PFVR, confini e criteri di gestione coerenti con le finalità faunistico-ambientali.

Verifica e controllo della gestione di ZRV e ZRC

il Regolamento D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022 prevede norme operative per le verifiche (ad esempio schemi di relazioni tecniche annuali, modalità di trasmissione dati, riferimenti a commissioni o organismi di controllo) con riferimento ai singoli istituti gestionali, inclusi quelli per gli istituti faunistici e faunistico-venatori quali ZRC, ZRV e altri. Per gli ATC è previsto che tali verifiche e la valutazione delle attività di gestione e raggiungimento degli obiettivi, siano documentate in relazioni da trasmettere alla struttura regionale competente. Tali verifiche, operate dagli ATC, possono essere affidate a Commissioni interne all'ATC costituite ad hoc.

TUTTO CIO' PREMESSO SI DELIBERA QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di verifica e controllo delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) nell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto della L.R. 3/94 e del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 36/R/2022.

Art. 2 — Finalità delle Commissioni

Assolvere ai compiti assegnati dall'ATC.

Art. 3 — Nomina e Composizione

1. Ogni membro della commissione è nominato da ciascuna associazione venatoria e da ciascuna organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale.
2. La Commissione è composta da un numero **pari di membri**, tra agricoltori (aventi proprietà o conduzione di fondi all'interno della struttura) e cacciatori. La Commissione nella prima riunione di insediamento eleggerà a maggioranza al proprio interno un **Responsabile o Coordinatore**. Il Responsabile o Coordinatore non può essere scelto tra le GGVV incaricate della vigilanza nella struttura.

Art. 4 — Durata, dimissioni e revoca

1. La durata in carica della Commissione è pari alla durata del Comitato dell'ATC, salvo revoca anticipata da parte dell'ATC debitamente motivata;
2. Gli incarichi possono essere rinnovati;
3. I membri cessano dalla carica tramite apposita comunicazione scritta sia all'ATC che alla Associazione proponente, sarà poi la stessa Associazione agricola/venatoria a provvedere in tempi rapidi a nuova nomina;
4. La Commissione, come da normativa, è comunque dichiarata decaduta quando non è paritario il numero dei partecipanti.

Art. 5 — Compiti e Funzionamento

Il Responsabile, coadiuvato dai membri della Commissione, dovrà assicurare la funzionalità della struttura e in particolare provvedere a:

- a) Assistere la selvaggina nobile e stanziale durante il periodo delle immissioni, nel periodo della riproduzione ed allevamento della prole e nei periodi caratterizzati da copertura nevosa persistente del terreno o di prolungata siccità;
- b) Occuparsi, in collaborazione con l'ATC, della corretta ed efficiente perimetrazione dell'Istituto;
- c) Curare la buona manutenzione dei recinti, delle voliere di ambientamento e delle mangiatoie per il foraggiamento artificiale;
- d) Il Responsabile dovrà organizzare le operazioni in controllo (art 37) per le specie Volpi, Corvidi e Cinghiale, assicurando una corretta collaborazione con le GGV;
- e) Effettuare i censimenti predisposti dall'ATC e organizzare la cattura di Lepri e Fagiani rispettando il Piano annuale predisposto dall'ATC;
- f) La Commissione, in special modo i membri nominati dalle Associazioni agricole, dovranno attivarsi con gli Agricoltori ricadenti nella struttura per facilitare i miglioramenti ambientali, e la salvaguardia della fauna, per quanto possibile, durante le operazioni colturali;
- g) Il Responsabile, o suo delegato, dovrà impegnarsi alla partecipazione a corsi, riunioni o incontri che saranno convocati dall'ATC;
- h) Ai lavori della Commissione, se invitati, possono partecipare senza diritto di voto, le GGVV incaricate della vigilanza in quella struttura.

Art. 6 — Sedute Commissioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Responsabile almeno **tre volte** all'anno per ciascun istituto ZRC/ZRV;

Art. 7 — Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni della **L.R. 3/94** e del **Regolamento di attuazione D.P.G.R. 36/R/2022**.

Roberto Vivarelli

Presidente ATC 3 Siena Nord

